

3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 6 maggio 2002 per i contratti sottoscritti durante il periodo dal 1º marzo 2002 sino al 29 marzo 2002, nonché entro il 10 ottobre 2002 per quelli sottoscritti dal 24 giugno 2002 sino al 30 settembre 2002, i contratti succitati in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione anteriormente al 20 maggio 2002 e, rispettivamente, anteriormente al 20 ottobre 2002, i volumi di questi vini indicati nei contratti approvati.»

4) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto concerne i contratti sottoscritti dal 1º marzo 2002 al 29 marzo 2002, le consegne dei vini in distilleria

devono aver luogo entro il 31 luglio 2002. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 dicembre 2002.

Per quanto concerne i contratti sottoscritti dal 24 giugno 2002 al 30 settembre 2002, le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 30 novembre 2002. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 gennaio 2003.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 24 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione  
Franz FISCHLER  
Membro della Commissione